

N. C.P. 7/2020



## TRIBUNALE DI PRATO

### sezione unica civile Ufficio fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Brogi  
dott. Costanza Comunale  
dott. Stefania Bruno

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **7/2020** di TRAPUNTIFICIO TOSCANO S.R.L.,

Letta la richiesta di ammissione al concordato preventivo, con riserva, ai sensi dell'art. 161 sesto comma nel testo novellato dal DL 83/2011, di **TRAPUNTIFICIO TOSCANO S.R.L.** C.F. 01444180481;

**rilevato che** l'art. 161, comma 6, l.fall. stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;

**che**, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in Carmignano, Frazione Seano, e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- il ricorso è sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società (cfr. Cass. 598/177, Cass. 20725/17), il quale – peraltro – ha a sua volta sottoscritto la domanda, oltre che deliberato la proposizione del ricorso con determina notarile in data 28.7.2020;
- dalla documentazione contabile depositata risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. e lo stato di crisi dedotto;



- la ricorrente è inoltre imprenditore commerciale, come risulta dalla visura camerale in atti;
- la società ha depositato i bilanci degli esercizi dal 2017 al 2019, una relazione patrimoniale aggiornata al 30.6.2020 e l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;

**rilevato inoltre che**, non pende istanza di fallimento, sicché il termine per la presentazione del piano e della proposta può essere fissato in 120 giorni, tenuto conto della particolare complessità della situazione rappresentata nel ricorso;

**ritenuto che** sia opportuno procedere sin d'ora alla nomina del Commissario Giudiziale, a mente dell'art. 161, comma 8°, l. fall. nel testo modificato dall'art. 81 del d.l. n. 68/2013;

**rilevato**, infine, il proponente ha avanzato domanda di autorizzazione allo scioglimento dei contratti bancari in essere, meglio indicati nell'istanza;

visto l'art. 169 bis l. fall. e ritenuta la necessità di instaurare contraddittorio con l'altro contraente, quindi con gli istituti di credito che hanno stipulato i suddetti contratti con il debitore prima di decidere sull'istanza;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 c. 6, 7, 8 e 10 l.fall.;

dichiara ammissibile il ricorso e concede alla società ricorrente termine di 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. Fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 *bis* I comma l. Fall.;

nomina Commissario giudiziale la dr.ssa **BENEDETTA GORI**;

visto l'art. 161, comma 8 l. Fall.,

dispone che il debitore ogni trenta giorni decorrenti dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine:

1. all'attività svolta, agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il



patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti;

2. all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Delega per la verifica circa i contenuti delle relazioni depositate dal debitore il Giudice relatore, affinché riferisca al Collegio in ipotesi di eventuali irregolarità.

Il tutto sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato.

Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con l'avviso che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162 commi secondo e terzo l.Fall..

Visto l'art. 169 bis l.fall.,

dispone che il debitore notifichi a mezzo pec il presente provvedimento a tutti gli istituti di credito che hanno contratti in essere con il medesimo entro il 28.9.2020;

fissa l'udienza del **7.10.2020** ore **13.00** di fronte al Collegio per sentire i contraenti dei contratti bancari in essere.

Manda al commissario giudiziale per l'immediata comunicazione della propria pec al registro delle imprese territorialmente competente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

*Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2020*

La Presidente  
dott. Raffaella Brogi

